



COMUNE  
DI CERVIA

Proposta n. 135 del 20/03/2020

## ORDINANZA DEL SINDACO

N. 11 del 20/03/2020

OGGETTO:

**ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CHIUSURA DI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ADIACENTI AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI, POSTE LUNGO LE STRADE COMUNALI O PROVINCIALI, DEI CIMITERI, DELLE COSIDDETTE "CASINE DELL'ACQUA" PER L'EROGAZIONE DELL'ACQUA PUBBLICA E LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA' DI GIOCO LECITO.  
A PARZIALE MODIFICA DELLA PRECEDENTE ORDINANZA N. 10 DEL 19/03/2020.  
PROROGA FINO AL 3 APRILE COMPRESO**

### IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge N. 6 del 23 Febbraio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 3;

VISTO il DPCM 8/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM 9/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"

VISTO il DPCM 11/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" ed in particolare il punto 2) dell'art. 1 del del DPCM 11 marzo 2020, ove si prevede che *"Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) (...). Restano (...) aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro."*

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia

CONSIDERATO altresì che il succitato DPCM 8 Marzo 2020 pone come obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

CONSIDERATO che in questi giorni si sono verificate condizioni di presenza di cittadini ed utenti non pienamente compatibili con il rigoroso rispetto delle succitate misure di contenimento;

CONSIDERATA perciò la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus, richieste dai competenti enti deputati alla tutela della salute;

CONSIDERATO che l'automatica attuazione della disposizione, *stante la notevole estensione della rete stradale della città di Ravenna e la connessa esistenza di un numero ingente di aree di servizio e rifornimento carburante*, finisce per determinare:

- travalicamento della mera finalità di garantire un servizio agli automobilisti in legittima circolazione;
- pericolo per l'efficacia del provvedimento più generale e gerarchicamente sovraordinato di sospensione delle "attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)";

Vista la precedente ordinanza sindacale n. 10 del 19/03/2020;

RITENUTO, quindi, necessario disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, di restringere il campo di applicazione del punto 2 dell'art. 1 del suddetto DPCM 11/03/2020 limitando l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburanti solamente a quelli situati lungo le autostrade e le strade statali (comprese superstrade), **fino al 3 aprile compreso**;

CONSIDERATO che la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio o rifornimento carburanti, lungo le strade locali, comunali e provinciali, si rende necessaria al fine di limitare assembramenti e spostamenti di cittadini;

TENUTO CONTO che la suddetta limitazione esclude gli esercizi posti nelle aree di servizio situate lungo le autostrade e le strade statali (comprese superstrade), al fine di garantire i servizi necessari sulla rete viaria nazionale;

RICHIAMATO l'art. 1 del DPCM 11 Marzo 2020 ove si dispone che: *"...sono sospese la attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro"*.

RILEVATO che la disposizione da ultimo richiamata non menziona, in alcun modo, la possibilità di consentire le attività inerenti il gioco lecito;

RICHIAMATA in questo senso la Direttiva emessa dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 12 marzo 2020 indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite di generi di monopolio (tabaccai) nella quale si richiede il blocco delle slot machines e agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori all'interno dei locali per l'attività di gioco;

RITENUTO che il gioco pubblico non rientri tra le attività di necessità per le quali è consentito alla cittadinanza di effettuare spostamenti;

RITENUTO necessario evitare assembramenti non necessari e movimenti verso i cimiteri

RITENUTO altresì necessario evitare assembramenti e movimenti verso le cosiddette "casine dell'acqua" per l'erogazione dell'acqua pubblica

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, commi 4 e 5;

SENTITO il Dipartimento di Sanità Pubblica della AUSL di Ravenna;

SENTITA l'Amministrazione Provinciale di Ravenna;

DATO ATTO che la presente Ordinanza è stata condivisa fra i 18 Sindaci della Provincia di Ravenna durante la seduta del CCS convocato dalla Prefettura;

## **ORDINA**

**con decorrenza immediata e fino al 3 aprile compreso:**

- al fine di contrastare ulteriormente le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi del DPCM 11/3/2020, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante:

a) è consentita lungo la rete autostradale (art. 2, co. 2 lett. A) del Codice della Strada) e lungo la rete delle strade extraurbane principali statali (art. 2, co. 2 lett B) del Codice della Strada), ad eccezione dei tratti stradali che attraversano centri abitati;

b) è consentita limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore 06.00 alle ore 18.00 dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie statali (art.2 co. 2 lett. C del Codice della Strada), ad eccezione dei tratti stradali che attraversano centri abitati,

c) non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate lungo la rete stradale provinciale e comunale di qualsiasi classificazione

- la sospensione immediata su tutto il territorio comunale di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro a titolo esemplificativo e non esaustivo: new slot, gratta e vinci, 10 e lotto.

- La chiusura al pubblico dei cimiteri ad eccezione degli operatori di servizio e delle persone che necessitano l'accesso per le esequie;

- La chiusura delle cosiddette "casine dell'acqua" per l'erogazione dell'acqua pubblica;

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet istituzionale ed i mezzi di comunicazione e stampa.

La revoca della precedente ordinanza n. 10 del 19/03/2020 che viene sostituita dal presente provvedimento.

## **AVVERTE**

- Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inottemperanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

- Che la violazione di quanto disposto con il presente atto comporta per il trasgressore l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste

- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R.

## **INCARICA**

il Corpo di Polizia Locale e tutte le altre Forze di Polizia, ciascuno per quanto di competenza, alla vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza.

## **DISPONE**

Che il presente atto sia notificato **entro 24 ore** a:

-Polizia Locale del Comune di Cervia

-Carabinieri(Compagnia CC Cervia Milano Marittima) PEC [tra24025@pec.carabinieri.it](mailto:tra24025@pec.carabinieri.it)

-Carabinieri Comando CC Cervia) PEC [tra28019@pec.carabinieri.it](mailto:tra28019@pec.carabinieri.it)

-Guardia di Finanza Cervia [ra1030000p@pec.gdf.it](mailto:ra1030000p@pec.gdf.it)

-Polizia di Stato (Questura di Ravenna) – via PEC [gab.quest.ra@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.ra@pecps.poliziadistato.it)

-Prefettura di Ravenna – via PEC [protocollo.prefra@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefra@pec.interno.it)

-AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna – via PEC [ip.ra.dsp@pec.auslromagna.it](mailto:ip.ra.dsp@pec.auslromagna.it)

**IL SINDACO**

Massimo Medri

Sindaco

Massimo Medri / INFOCERT SPA

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate*